



Comune di Poana

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Deliberazione n. 65

Data 29-12-2020

Immediatamente eseguibile

S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 175/2016

Il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:30** nella residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. Assume la presidenza la Sig.ra avv. MAGNABOSCO ELISABETTA, presente in videoconferenza. La Presidente effettua l'appello e risulta quanto segue:

MAGNABOSCO ELISABETTA	P	FRIGO ERMANNO	P
AZZOLINI CESARE	P	MARTELLO CHRISTIAN	P
TESSARI UGO	P	STEFANI CARLO	P
CORA' MAURO	P	FRIGO DARIO	A
VELLAR CHRISTIAN	P	FABRIS ALESSIO	P
MOSELE GIULIA	P	MOSELE CRISTIANA	P
DI MARCO ANDREA	P		

Assiste alla seduta in videoconferenza il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

La Presidente avv. MAGNABOSCO ELISABETTA riconosciuta legale l'adunanza, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco - Presidente da lettura al punto di O.D.G. ad oggetto **“Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”** e cede la parola all’Assessore Corà che relaziona come si trascrive di seguito.

ASS. CORA’: *Si tratta di un adempimento di rito. Ogni anno entro il 31 dicembre deve essere effettuata la revisione periodica delle società che nel nostro caso riguardano “ETRA” con una partecipazione diretta dello 0,83% e le partecipazioni indirette di “ETRA” sono state indicate nella deliberazione. Ho concluso.*

Oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016.
”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 64 del 29.12.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22.03.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra spa, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra spa per l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in Etra spa;
- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale (n. 24 del 29.04.2016) della predetta relazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 31.12.2018 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27.12.2019 di ricognizione delle partecipazioni;

Premesso che:

- al 31.12.2019 il Comune di Roana deteneva una quota di partecipazione dello 0,83% in Etra spa (codice fiscale 03278040245) e le seguenti partecipazioni indirette tramite la stessa Etra spa:

NOME PARTECIPATA	COD. FISC.	QUOTA DI PART.
PRONET SRL in liquidazione	03557860289	26,34%
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%
ASI SRL	04038770287	20%
UNICAENERGIA SRL	04518370285	42%
E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON SARL	04500830288	99%

- in riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop., si precisa che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER. Con circolare n. 1 del 02.01.2019, l’ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.
- Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. *“Legge Madia”*) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle

Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;

- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:

- ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
- ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP.

In vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota prot. n. 0173193 del 15.12.2020, ns. prot. gen. n. 0018922 del 16.12.2020, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di Etra stessa relativo all'anno 2020, nonché proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2020, approvato dagli organi societari di Etra.

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa per l'esercizio 2020 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2021:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'ANNO 2020

1) E.B.S. S.A.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto;
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 12.12.2019 il Seggio di gara ha provveduto all'apertura dell'unica offerta pervenuta. L'offerta, del valore di € 1.319.084,16 è stata valutata regolare;
- con determina del Presidente del Consiglio di Gestione n. 94 del 19.12.2019 è stata aggiudicata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società E.B.S. – Etra Biogas Schiavon s.a.r.l. a favore della ditta BRD Biogas Refinery Development S.r.l. di Cittadella (PD) per un valore di € 1.319.084,16.

Nel corso del 2020:

- con atto notarile del 18.05.2020 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote;
- con atto notarile del 30.11.2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione quote a B.R.D. srl.

Pertanto, è stato portato a termine il procedimento di dismissione della partecipazione societaria detenuta da ETRA Spa, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo posto.

2) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa, confermando quanto previsto nel piano di razionalizzazione precedente.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, nel corso del 2019:

- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso

non ha avuto espressioni di interesse;

- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00. L'avviso ha riscosso l'interesse di alcune società, le quali, tuttavia, formalmente invitate a presentare la loro migliore offerta, non hanno dato seguito all'interesse manifestato non presentando alcuna offerta.
- Nel corso del 2020, in data 28.07.2020, è stato pubblicato un quarto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa in UNICAENERGIA Srl al prezzo minimo di vendita di € 45.000,00. Anche a seguito di questa procedura non è giunta alcuna offerta d'acquisto.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere alla vendita delle quote di partecipazione possedute da ETRA Spa. Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento. Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di mantenere la partecipazione. Non si segnalano novità di rilievo per il 2020.

6) PRONET S.R.L. in liquidazione

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiusura della società. In data 13.12.2019 l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 26.11.2019.

Su domanda presentata il 10.07.2020, la società è stata cancellata dal registro delle imprese per l'intervenuta chiusura della liquidazione in data 04.11.2020.

L'obiettivo previsto nel piano di razionalizzazione approvato lo scorso anno è stato raggiunto.

7) ONENERGY S.R.L.

A seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl avvenuta con atto notarile del 05.12.2019, ETRA Spa ha acquisito la titolarità di una quota di partecipazione pari al 30% in Onenergy Srl.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 09.12.2019 prevedeva di procedere alla dismissione della partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2020.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO PER L'ANNO 2021

1) UNICAENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 19.11.2010, ha come scopo prevalente la progettazione, la costituzione, la ristrutturazione, la gestione, la manutenzione ed l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e la commercializzazione di energia elettrica.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 42% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è negativo per € 21.122,00.

La partecipazione societaria rientra in nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).

Per il 2021 si conferma la proposta di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

2) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 551.608,24

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2021 si propone il mantenimento della partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci.

3) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi la realizzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la manutenzione, la gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 24.586,00.

La partecipazione societaria non appare essere riconducibile alle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo ad eccezione dell'esercizio 2015, in cui ha ottenuto un risultato negativo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

4) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 2.566,00.

La partecipazione societaria rientra nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/16:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d).

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

5) ONENERGY S.R.L.

La società, costituita in data 04.03.2009 ha come oggetto sociale la promozione e lo sviluppo, la progettazione, l'implementazione, la realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione e compravendita di fonti energetiche alternative. L'attività principale svolta è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido).

ETRA spa, a seguito della fusione per incorporazione di Sintesi Srl, è subentrata a quest'ultima nella quota di partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Onenergy srl. La compagine societaria è attualmente costituita da Marangon Carlo Alberto (35% del capitale sociale), ETRA Spa (30%), Ecofin srl (25%) e Calocchio Enrico (10%); il governo è affidato ad un Amministratore Unico.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2019 è positivo per € 18.685,00.

La partecipazione societaria rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 20 co. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16, ovvero non appare riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo testo normativo secondo il quale solo in specifiche ipotesi le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società diverse da quelle aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In continuità con il piano 2020, per il 2021 si propone di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Tutto ciò premesso;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto del Comune di Roana;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2020;
- 2) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nelle società ETRA SPA;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
 - a) con riferimento a **Unicaenergia s.r.l.**, di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione;

- b) con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
- c) con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento;
- d) con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
- e) con riferimento a **Onenergy s.r.l.**, di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi il Sindaco propone di passare alla votazione

VOTAZIONE

CON la votazione espressa per appello nominale con il seguente risultato:

PRESENTI: 12
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto "**Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016**";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CON la votazioni espresse in premessa

DELIBERA

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2020;

- 2) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nelle società ETRA SPA;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
- a) con riferimento a **Unicaenergia s.r.l.**, di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione;
 - b) con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
 - c) con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento;
 - d) con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
 - e) con riferimento a **Onenergy s.r.l.**, di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
--

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la votazione espressa per appello nominale con il seguente risultato:

PRESENTI: 12
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 175/2016

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 23-12-2020

FORTE BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23-12-2020

FORTE BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MAGNABOSCO ELISABETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione					
SEGRETERIA	RAGIONERIA TRIBUTI	URBANISTICA	LL.PP.	POLIZIA LOCALE	ISTUZIONE TURISMO
SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZI SOCIALI	EDILIZIA PRIVATA	ECOLOGIA	COMMERCIO	PATRIMONIO
SEGRETARIO COMUNALE _____					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Roana per giorni 15 consecutivi dal 19-01-2021

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Roana fino al 03-02-2021

Il Funzionario Ufficio Segreteria
Strazzabosco Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l'ultimo di pubblicazione.

Roana li, 30-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO